



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
STORIA (L-42)**

Sede di Bologna

INDICE

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Art. 2 Piani di studio individuali

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso Università telematiche e in Università estere

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Art. 11 Modalità di svolgimento della prova finale

Art. 12 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Requisiti di accesso e loro verifica

Per essere ammessi al corso di laurea è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo (istituti magistrali), del debito formativo assegnato. È inoltre necessario il possesso di una adeguata preparazione.

Per la laurea in Storia le conoscenze e competenze necessarie sono:

- buona cultura generale; capacità logiche e di ragionamento;
- capacità di leggere, comprendere e interpretare testi e documenti (in lingua italiana);
- buona capacità di espressione in lingua italiana.

Tali conoscenze sono verificate secondo le modalità indicate di seguito.

Lo Studente deve sostenere la prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso (test di ammissione) indicata nel Bando per l'Iscrizione al Corso di Laurea in Storia. Lo studente che s'immatricola avendo riportato nel test di ammissione un punteggio inferiore al punteggio minimo indicato dal bando ha un obbligo formativo aggiuntivo (OFA), che deve essere assolto, entro la data limite, nel modo di seguito indicato.

Obblighi formativi aggiuntivi (OFA) e loro verifica

Nel caso in cui la verifica delle conoscenze non risultasse positiva, allo studente immatricolato verranno assegnati precisi obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare entro il primo anno di corso. Il Corso di Laurea organizzerà corsi di recupero, a frequenza obbligatoria, focalizzati sulle lacune emerse dal test. Il debito si intenderà assolto esclusivamente con il superamento dell'esame di verifica alla fine del corso o nei successivi tre appelli che verranno organizzati nel corso dell'anno accademico.

Gli studenti che non riescono ad assolvere gli OFA entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo devono iscriversi al I anno di corso come ripetenti, con il dovere di assolvere gli obblighi formativi aggiuntivi.

Art. 2 Piani di studio individuali

Lo studente può:

- effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini resi noti tramite il Portale di Ateneo;
- modificare la scelta degli insegnamenti opzionali, precedentemente compiuta, purché la nuova opzione venga esercitata all'interno del medesimo gruppo di insegnamenti previsti nel Regolamento;
- incrementare il numero dei crediti delle attività formative "a scelta dello studente" (in aggiunta ai 180 CFU della Laurea).

Non è prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente tramite il Portale di Ateneo.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte uno o più insegnamenti/attività formative tra quelle individuate dal Corso di Studio e previste nell'allegato piano didattico. Tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo dello studente.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti in caso acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti nel corso di provenienza sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, da Università telematiche e Università estere

I crediti formativi universitari acquisiti nel corso di provenienza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici, ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità di tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato allo svolgimento della prova finale, o comunque collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative, che non dovranno superare la durata di 3 mesi, dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formati:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale,
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per conseguimento del titolo di studio.

Art. 11 Modalità di svolgimento della prova finale

Per il conseguimento della Laurea lo studente deve superare una prova finale diretta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Studio.

La prova finale della Laurea verrà assegnata di norma in una disciplina che sia stata inserita dallo studente nel piano degli studi; eventuali deroghe dovranno essere concesse dal Corso di Laurea.

Il relatore della prova finale è il responsabile didattico della disciplina.

La prova finale consiste nella redazione scritta di un elaborato scientifico di media dimensione - orientativamente tra le 40 e le 60 cartelle - che abbia carattere di originalità, svolta sotto la guida di uno o più docenti di una disciplina e su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del Corso di studio. L'elaborato finale in forma scritta potrà essere redatto anche in lingue diverse dall'italiano purché preventivamente concordate con il docente o i docenti che guideranno lo studente nella preparazione. Esso impegna lo studente per almeno un mese e mezzo di lavoro a tempo pieno e può assumere una delle forme tipiche delle discipline storiche, tra le quali si indicano a titolo esemplificativo:

1. approfondita definizione e discussione di un problema storico circoscritto;
2. attività di trascrizione, edizione e commento scientifico di una o più fonti storiche originali;
3. formulazione articolata di proposte per un uso didattico o per una presentazione divulgativa di documenti o di casi e problemi di rilevanza storica;
4. articolazione dettagliata di un organico progetto di ricerca storico, con individuazione sia dello stato della ricerca sia delle possibili linee di sviluppo in relazione alle fonti a disposizione e alla metodologia utilizzabile;
5. rassegna storiografica e argomentata relativa a un problema circoscritto;
6. Schedatura scientifica di fonti e documenti di interesse storico secondo le forme canoniche della disciplina.

L'elaborato sarà discusso con il candidato da una sottocommissione composta da tre docenti fra cui obbligatoriamente il relatore.

Almeno due componenti della sottocommissione devono essere docenti strutturati e almeno due dei componenti devono di norma appartenere al settore della disciplina in cui il candidato si laurea. La composizione delle sottocommissioni viene resa pubblica assieme alla data della discussione degli elaborati e lo studente dovrà presentare una copia dell'elaborato a ciascun componente della sottocommissione di laurea entro i termini stabiliti dal Consiglio di Corso di studio.

La commissione per la prova finale si riunisce a conclusione dei lavori delle sottocommissioni e, preso atto della valutazione e tenuto conto del parere della sottocommissione stessa, assegna il voto finale secondo i criteri generali di valutazione stabiliti dal Consiglio di Corso di studio, procedendo alla contestuale verbalizzazione per via telematica: il voto sarà dunque comunicato allo studente solo mediante gli applicativi di ateneo.

La prova finale può essere collegata a un progetto di tirocinio.

Art. 12 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica in data 30 novembre 2020 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

www.unibo.it